



CH-3003 Bern BLW; stl

Alle autorità cantonali preposte all'attuazione dei provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali

Ai frutticoltori

Riferimento: BLW-212-06.1-2/31
Berna, 1° novembre 2023

Circolare 2023/03 Varietà robuste di mele

1. Oggetto della circolare

Dal 1° gennaio 2023 esiste la base legale per concedere aiuti finanziari per l'impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli ai sensi dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt; RS 913.1).

In virtù dell'allegato 6 numero 3.2.2 lettera f OMSt, l'UFAG determina le varietà che danno diritto agli aiuti finanziari e ne tiene costantemente aggiornata la lista. Con la presente circolare si pubblicano le informazioni essenziali per l'attuazione del provvedimento e la prima lista delle varietà robuste di mele (allegato) elaborata in collaborazione con la ricerca, i Cantoni e i rappresentanti della categoria.

L'obiettivo di questa promozione è incrementare la coltivazione di varietà robuste di mele per ridurre l'uso di prodotti fitosanitari.

2. Basi legali

Articolo 87 capoverso 1 lettera d della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1)

Articolo 40 capoverso 2 lettera c numero 2 e allegato 6 numero 3.2 OMSt

3. Procedura di allestimento della lista

Ai fini di allestire la lista delle varietà robuste di mele che danno diritto agli aiuti finanziari sono stati applicati i criteri seguenti.

- a. La varietà è resistente alla ticchiolatura, poco vulnerabile all'oidio del melo e non vulnerabile in misura superiore alla media ad altre malattie importanti (marssonina, macchie nere, marciume lenticellare, fuoco batterico, ecc.).
- b. La varietà non è vulnerabile in misura superiore alla media ai principali parassiti della frutta.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 11
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch/

- c. La varietà non presenta perdite in misura superiore alla media nello stoccaggio, se le condizioni e la durata dello stoccaggio sono idonee per la varietà in questione.
- d. La robustezza della varietà consente di ridurre il numero di trattamenti.
- e. La varietà non tende a essere soggetta in misura superiore alla media a disturbi fisiologici (butteratura amara, imbrunimento superficiale, vitrescenza, ecc.).
- f. La varietà è stata sufficientemente testata per la resistenza in località svizzere da Agroscope e/o dal FiBL.
- g. La varietà è descritta ufficialmente (esame DOS¹).

4. Sviluppo della lista delle varietà

La lista delle varietà viene ulteriormente sviluppata in collaborazione con la ricerca, i Cantoni e i rappresentanti della categoria. In base alle ultime scoperte è possibile includere nuove varietà e stralciare alcune di quelle esistenti. A tal fine si applicano i criteri menzionali al numero 3.

In caso di stralcio di varietà dalla lista, gli alberi ordinati possono essere sostenuti se la domanda di aiuto finanziario, inclusa l'offerta per il materiale vegetale, è già stata inoltrata alle autorità cantonali preposte ai miglioramenti strutturali.

5. Indicazioni importanti per i richiedenti

5.1. Idoneità delle varietà

La lista delle varietà pubblicata in allegato è stata allestita in particolare in base ai criteri menzionati al numero 3. Sono state prese in considerazione soltanto le varietà di mele che soddisfano i requisiti per la frutta da tavola lasciando la scelta dell'effettivo utilizzo delle mele al produttore. L'idoneità di una varietà alla commercializzazione non è un criterio esplicito di questa lista in quanto tale aspetto è di competenza dei partner di mercato. Ciascun capoazienda deve decidere autonomamente, in base alla propria situazione individuale, quali varietà si addicono alla sua azienda e ai suoi clienti. Per la pianificazione si raccomanda di rivolgersi a persone competenti e di discutere con gli acquirenti in merito alla scelta varietale e alla superficie di piantumazione prima di ordinare una delle varietà menzionate nella lista.

5.2. Presentazione della domanda di aiuti finanziari

I gestori di aziende con dimensioni minime di 1.0 USM (art. 6 OMSt) possono presentare una domanda di aiuti finanziari alle autorità cantonali preposte ai miglioramenti strutturali.

La superficie minima di piantumazione ammonta a 25 are (superficie netta). Può essere anche composta da superfici parziali di differenti varietà conformemente all'allegato e va impiantata nel giro di 3 anni.

È necessaria la seguente documentazione relativa al progetto.

- Offerta per gli alberi
- Piano di piantumazione incluso il calcolo della superficie netta (n. di alberi x distanza tra le file x distanza tra gli alberi)
- Fattura per gli alberi (da inoltrare al più tardi con la domanda di pagamento)

5.3. Ordine e piantumazione

È importante presentare tempestivamente una domanda di aiuti finanziari all'autorità cantonale preposta ai miglioramenti strutturali.

Prima della piantumazione deve essere stata obbligatoriamente emessa la decisione di aiuto finanziario. **In caso di inosservanza di questa disposizione, non è concesso alcun aiuto finanziario** (art. 57 OMSt).

¹ DOS: Esame ufficiale della distinguibilità, omogeneità e stabilità (art. 5 cpv. 1 lett. a O. sul materiale di moltiplicazione; RS 916.151)

5.4. Importo dell'aiuto finanziario

In linea di principio le varietà menzionate nell'allegato possono essere sostenute con i seguenti contributi:

- contributo federale: fr. 14 000.- per ha di superficie netta (dal 2031: fr. 7 000.-/ha)
- contributo cantonale: fr. 7 000.- per ha di superficie netta
- credito di investimento: fr. 7 000.- per ha di superficie netta (senza interessi, rimborsabile)

Gli aiuti finanziari non possono superare l'85 per cento dei costi computabili (art. 7 cpv. 1 OMSt). Per tale motivo, per ogni domanda vanno documentati i costi computabili.

Oltre agli alberi, sono computabili i costi per la piantumazione e per i tutori.

- Per la piantumazione (costi per il lavoro e per i macchinari) possono essere computati 5 franchi per albero come costi forfettari.
- Per i tutori (costi per il materiale, per il lavoro e per i macchinari) possono essere computati 2 franchi per albero come costi forfettari.

Se i costi per gli alberi, la piantumazione e i tutori sono inferiori a 33 000 franchi l'ettaro, i contributi e il credito di investimento vanno ridotti proporzionalmente in modo che la somma degli aiuti finanziari sia inferiore all'85 per cento dei costi computabili. Per semplificare il calcolo è stata redatta una guida al calcolo². Se vengono impiantati meno di 300 alberi per ettaro, non si possono concedere aiuti finanziari (all. 6 n. 3.2.2 lett. g OMSt).

Il contributo federale può essere concesso soltanto se anche il Cantone versa la sua quota. Se un Cantone riduce il suo contributo, anche il contributo federale viene ridotto proporzionalmente. Qualora un Cantone non dovesse sostenere determinate varietà con un contributo, per tali varietà non può essere concesso alcun contributo federale.

Gli altri costi dell'impianto (impalcatura, protezione contro gli agenti atmosferici, irrigazione o recinzione) possono essere sostenuti soltanto con un credito di investimento (art. 29 cpv. 2 lett. c e all. 5 n. 6 SVV).

5.5. Innesto

Aniché impiantare varietà robuste di mele, si possono innestare direttamente sul campo le varietà pubblicate nell'allegato. Poiché un innesto comporta costi inferiori rispetto a un nuovo impianto, è necessario che vengano ridotti gli aiuti finanziari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 OMSt (cfr. n. 5.4). In caso di innesto sono computabili soltanto i costi per questa operazione (materiale di moltiplicazione e lavoro) ma non la cura degli alberi. Per il lavoro (incl. liste speciali e costi per i macchinari) può essere computato un importo forfettario di 5 franchi per albero.

5.6. Restituzione degli aiuti finanziari

Qualora un frutteto sostenuto con aiuti finanziari non venga gestito e curato adeguatamente o sia utilizzato per altri scopi nell'arco di 10 anni dal pagamento finale dell'aiuto finanziario, gli aiuti finanziari vanno restituiti proporzionalmente (art. 60 e 61 OMSt).

La presente circolare entra in vigore con effetto immediato.

Berna, 1° novembre 2023



Bernard Belk
Vicedirettore

² La [guida al calcolo](#) dell'aiuto finanziario relativa alla circolare 2023/03 è consultabile su: www.blw.admin.ch > Strumenti > Sviluppo rurale e miglioramenti strutturali > Costruzioni e finanziamento delle aziende > Strumenti

Allegato

Lista delle varietà robuste di mele da tavola

Varietà di mele	Istituto / costituatore
Bonita	Istituto botanico di Praga (CZ)
Coop 43 (Juliet®)	Università dell'Illinois (USA)
Ecolette	Plant Research International PRI (NL)
Ladina	Agroscope (CH)
Rustica	Agroscope (CH)
SQ 159 (Natyra®, Magic Star®)	Università di Wageningen (NL)
Topaz	Istituto botanico di Praga (CZ)
WUR 037 (Freya®)	Fresh forward (NL)
Wurtwinning	Fresh forward (NL)
Xeleven (Swing®)	J.L. Carrieres (F)

Una descrizione di queste varietà sarà pubblicata presumibilmente a fine 2023 sulle pagine Internet di [Agroscope](#)³, [FiBL](#)⁴ e [UFAG](#)⁵.

³ www.obstsorten.ch > Kernobst-Sortenprüfung (in tedesco e in francese)

⁴ www.fibl.org > Sedi > Svizzera > Dipartimenti > Scienze delle produzioni vegetali > Obstbau (in tedesco e in francese)

⁵ www.blw.admin.ch > Strumenti > Sviluppo rurale e miglioramenti strutturali > Circolari